

**CASSAZ. SEZ. 2 ORD. 0217 DEL 09/04/84**

*Con riguardo all'art.18 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti di cui alla legge 2 marzo 1949 n.143, il quale, in caso di revoca dell'incarico, prevede un aumento automatico del compenso (maggiorazione del 25%), non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art.3 della Costituzione, atteso che la suddetta norma, senza obiettive giustificazioni, introduce una diversità di trattamento rispetto al rapporto di prestazione d'opera degli altri professionisti, che resta regolato dall'art. 2237 primo comma Cod. Civ. circa l'obbligo del cliente, in caso di recesso, di pagare il solo compenso per l'opera svolta (oltre al rimborso delle spese).*